

<b>GARBAGNATE</b> <b>SALUTE SPA</b>	<b>CODICE DISCIPLINARE</b>	Revisione 0.0
	Ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001	26.11.2020

## SOMMARIO

1	ADOZIONE E FINALITÀ .....	3
2	Sistema disciplinare .....	4
2.1	Obiettivi del sistema disciplinare e sanzionatorio di Garbagnate Salute SpA (di seguito: la Società) .....	4
2.2	Definizione di Apicali e di soggetti sottoposti all'altrui direzione .....	4
2.3	Definizione di illecito disciplinare - Illeciti disciplinari .....	5
2.4	Criteri per l'applicazione delle sanzioni .....	6
3	LA CONCESSIONE ED I CONTRATTI DI APPALTO .....	8
3.1	Definizioni .....	8
3.2	Sistema contrattuale .....	8
3.2.1	La Convenzione .....	8
3.2.2	Sanzioni contrattuali .....	19
4	SANZIONI CONTRATTUALI E MODELLO ORGANIZZATIVO .....	23
4.1	Incisività dei provvedimenti contrattuali assumibili dalla società' .....	23
4.1.1	Nel Contratto con GSG .....	23
4.1.2	Nel Contratto con Pessina Gestioni .....	23
5	RAPPORTI CON LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E CON I PUBBLICI FUNZIONARI .....	25
5.1	Divieti .....	25
5.2	Obblighi .....	27
5.3	Il Codice Di Comportamento Dell'azienda Ospedaliera Guido Salvini .....	27
6	TUTELA DEI SEGNALENTI .....	29
7	I DESTINATARI DEL PRESENTE CODICE .....	31
7.1	I Soci .....	31
7.2	I Componenti del Consiglio di Amministrazione .....	32
7.3	Il Presidente del Consiglio di Amministrazione .....	35
7.4	Il Referente del Concessionario .....	36
7.5	Il Referente interno del MOG 231 .....	37
7.6	Il Procuratore Ambiente e Sicurezza .....	38
7.7	I Collaboratori autonomi .....	38
7.8	Gli Appaltatori .....	40

<b>GARBAGNATE</b> <b>SALUTE SPA</b>	<b>CODICE DISCIPLINARE</b>	<b>Revisione 0.0</b>
	<b>Ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001</b>	<b>26.11.2020</b>

7.9	Il Revisore Dei Conti.....	41
7.10	IL Collegio Sindacale .....	41
7.11	L'Organismo di Vigilanza.....	42

<b>GARBAGNATE SALUTE SPA</b>	<b>CODICE DISCIPLINARE</b>	Revisione 0.0
	Ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001	26.11.2020

## **CODICE DISCIPLINARE**

### **1 ADOZIONE E FINALITÀ**

Il presente **Codice Disciplinare**, unitamente al Codice Etico, è documento integrante del **Modello Organizzativo** di cui al D. Lgs. 231/01 (di seguito: MOG o Modello), adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione di GARBAGNATE SALUTE S.P.A. in data 26 novembre 2020 e finalizzato alla prevenzione dei seguenti reati:

- reati nei rapporti con la pubblica amministrazione;
- reati societari;
- reati collegati alla violazione della normativa in materia di Salute e Sicurezza sul lavoro;
- delitti informatici e trattamento illecito di dati;
- delitti in materia di violazione del diritto d'autore;
- delitti di criminalità organizzata;
- delitti in materia di immigrazione e condizione dello straniero e reati contro la personalità individuale;
- riciclaggio e autoriciclaggio;
- frode nelle pubbliche forniture;
- reati tributari;
- frodi commerciali.

<b>GARBAGNATE SALUTE SPA</b>	<b>CODICE DISCIPLINARE</b>	Revisione 0.0
	Ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001	26.11.2020

## **2 SISTEMA DISCIPLINARE**

### **2.1 OBIETTIVI DEL SISTEMA DISCIPLINARE E SANZIONATORIO DI GARBAGNATE SALUTE SPA (DI SEGUITO: LA SOCIETA')**

Il Decreto Legislativo 231/2001 (art. 6, secondo comma, lettera e; art. 7, quarto comma, lettera b, di seguito: **il Decreto**) richiede l'introduzione di un Sistema disciplinare e sanzionatorio con i seguenti obiettivi:

- indicare le prescrizioni cui, nell'ambito operativo della Società, i soggetti apicali e subordinati debbono attenersi;
- evidenziare le condotte vietate;
- definire le sanzioni nel caso di violazione;
- irrogare sanzioni proporzionate all'entità della violazione accertata

ponendosi, quindi, come deterrente idoneo a scoraggiare ad ogni livello organizzativo la commissione di fatti illeciti che potrebbero avere conseguenze molto gravi quanto alla integrità della persona giuridica.

La Società intende perseguire detti obiettivi attraverso la corretta diffusione e attuazione del presente Codice Disciplinare, nel quale si riassumono ruoli, poteri, obblighi e divieti e si definiscono le sanzioni nel caso di violazione da parte dei soggetti interni o esterni (di seguito: i Destinatari).

Il Codice Disciplinare costituisce un requisito essenziale ai fini dell'esonero della responsabilità amministrativa dell'impresa in misura della sua effettiva capacità di scoraggiare, impedire e nel caso sanzionare condotte illecite da parte dei Destinatari.

La sua applicazione è indipendente da un eventuale procedimento penale avviato dall'Autorità Giudiziaria. Conseguentemente l'applicazione delle sanzioni ha luogo per il fatto in sé che il destinatario viola i principi e le regole stabilite dal presente Codice, dal Codice Etico, dai regolamenti interni adottati.

### **2.2 DEFINIZIONE DI APICALI E DI SOGGETTI SOTTOPOSTI ALL'ALTRUI DIREZIONE**

Il presente Codice, ed il collegato apparato sanzionatorio, è -ai sensi dell'art. 7 del Decreto-destinato:

- agli Apicali della Società, dovendosi intendere per tali gli amministratori ed i soggetti con funzioni di governo e direzione della Società;

<u>GARBAGNATE</u> <u>SALUTE SPA</u>	<b>CODICE DISCIPLINARE</b>	Revisione 0.0
	Ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001	26.11.2020

- alle persone sottoposte alle direttive ed alla vigilanza degli Apicali, dovendosi intendere per tali non solo i Dipendenti ed i Collaboratori esterni ma anche l’Affidatario incaricato dell’esecuzione dei Servizi.

### **2.3 DEFINIZIONE DI ILLECITO DISCIPLINARE - ILLECITI DISCIPLINARI**

È considerato *illecito disciplinare* un comportamento:

- addebitabile ad uno o più dei Destinatari e che si concretizza o potrebbe concretizzarsi in uno dei reati valutati a rischio di commissione nel Modello o potenzialmente idoneo a provocare conseguenze negative nei rapporti contrattuali con il Concedente;
- e comunque contrario ai principi ed alle regole contenute:
  - nel Codice Etico,
  - nelle Istruzioni Operative di cui al presente Codice Disciplinare,
  - nelle ulteriori Istruzioni Operative Interne della Società;
  - nella Convenzione fra Concedente e Concessionario;
  - nei Contratto stipulato dalla Società con l’Affidatario e nel collegato Disciplinare;
  - negli incarichi, nelle deleghe, nelle procure attribuite ai Collaboratori o ai Responsabili;
  - nelle ulteriori Procedure specificamente, di volta in volta, adottate dalla Società ai fini della prevenzione degli illeciti.

È anche considerato *illecito disciplinare*:

- la mancata, incompleta o non veritiera documentazione dell’attività svolta e prescritta per il processo della sicurezza e salute dei lavoratori, per gli adempimenti ambientali, per la trasparenza e correttezza dei rapporti con i rappresentanti della Pubblica Amministrazione, nelle relazioni commerciali, nella esecuzione dei Servizi;
- l’ostacolo ai controlli da parte dell’Affidatario, ed in particolare l’impedimento ingiustificato all’accesso alle informazioni e alla documentazione opposto ai soggetti preposti dalla Società ai controlli, incluso l’Organismo di Vigilanza, o altre condotte idonee alla violazione o elusione del sistema dei controlli interni;
- eventuali atti ritorsivi nei confronti dei soggetti che hanno segnalato comportamenti impropri o illeciti o irregolari o, comunque, violazioni del Modello.

<u>GARBAGNATE</u> <u>SALUTE SPA</u>	<b>CODICE DISCIPLINARE</b>	Revisione 0.0
	Ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001	26.11.2020

## **2.4 CRITERI PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI**

### Area interna

Nei confronti di Amministratori, Dirigenti, Responsabili e (eventuali) Dipendenti della Società, le sanzioni vengono nel caso applicate secondo un principio di gradualità, tenendo conto della gravità del mancato rispetto delle regole. In particolare, si valuterà:

- la conseguenza della eventuale condotta illecita o comunque negligente nei rapporti con il Concedente in considerazione delle sanzioni contrattuali da quest'ultimo minacciate o assunte;
- la posizione funzionale, le mansioni, le responsabilità assegnate al soggetto cui è addebitata la violazione;
- l'intenzionalità nell'azione od omissione contestata e la consapevolezza delle conseguenze e degli effetti prodotti;
- il livello di negligenza, imprudenza e imperizia;
- la reiterazione nel mancato rispetto delle disposizioni stabilite dai regolamenti interni e dalle procedure previste;
- il comportamento complessivo della persona che ha commesso la violazione.

La tipologia di sanzione varia in ragione della posizione del soggetto:

- se amministratore, si valuterà in base alle regole statutarie;
- se dipendente si osserverà la procedura di cui all'art. 7 della Legge 300/1970 (Statuto dei Lavoratori), così come richiamato dal CCNL di settore.

### Area esterna

Nei confronti di Appaltatori, Partner, Collaboratori esterni si applicheranno le sanzioni contrattuali previste nei rispettivi contratti ed incarichi, considerando:

- la gravità del fatto contestato in sé e la conseguenza della eventuale condotta illecita o comunque negligente nei rapporti con il Concedente ed il Concessionario in considerazione delle sanzioni contrattuali da quest'ultimo minacciate o assunte;
- eventuali recidive o diffide precedenti;
- qualità e quantità di penali in precedenza inflitte dal Concedente alla Società per fatto dell'Appaltatore;
- nel caso in cui l'evento sia imputabile a fatto od omissione del Subappaltatore, l'efficacia dei vincoli contrattuali e dell'apparato sanzionatorio dell'Appaltatore e la qualità dei suoi controlli sull'operato del Subappaltatore;

<u>GARBAGNATE</u> <u>SALUTE SPA</u>	<b>CODICE DISCIPLINARE</b>	Revisione 0.0
	Ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001	26.11.2020

- in caso di dolo dell'autore dell'illecito, l'idoneità delle misure preventive e deterrenti adottate dall'Appaltatore;
- la sopravvenienza di misure cautelari o di sentenze di condanna in capo al soggetto ritenuto responsabile, tali da mettere in dubbio la sua moralità professionale o da provocare effetti pregiudizievoli sulla Convenzione.

<u>GARBAGNATE</u> <u>SALUTE SPA</u>	<b>CODICE DISCIPLINARE</b>	Revisione 0.0
	Ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001	26.11.2020

### 3 LA CONCESSIONE ED I CONTRATTI DI APPALTO

Considerando l'oggetto sociale di GARBAGNATE SALUTE SpA<sup>1</sup>, (Società di Progetto, costituita ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 156 del D.lgs. 163/06) i rischi di commissione di reato si concentrano prevalentemente nelle aree sensibili dei rapporti con il Concedente della esecuzione dei Servizi oggetto della Convenzione. In particolare:

#### 3.1 DEFINIZIONI

**Società o Concessionario:** Garbagnate Salute SpA

**Concedente o Azienda:** Azienda Ospedaliera G. Salvini di Garbagnate Milanese

**Appaltatore o Affidatario:** Pessina Gestioni S.r.l.

**Convenzione:** convenzione di concessione stipulata fra l'Azienda e la Società per la progettazione, costruzione e gestione di strutture di servizio e di supporto alle attività sanitarie dell'Ospedale di Garbagnate.

**Contratto:** contratto per la fornitura di servizi stipulato fra l'Affidante Garbagnate Salute S.p.A. e l'Affidatario Pessina Gestioni S.r.l.

#### 3.2 SISTEMA CONTRATTUALE

Considerando che la Società demanda interamente all'Affidatario l'esecuzione dei Servizi di cui alla Convenzione, il sistema disciplinare, che deve necessariamente fungere da **supporto** alle attività di controllo sugli adempimenti contrattuali e da **deterrente** rispetto alla commissione di potenziali illeciti, non può prescindere dalle obbligazioni contrattuali introdotte:

- a monte, dalla Convenzione tra l'Azienda e la Società e
- a valle, dal Contratto e dai disciplinari di gestione perfezionati e modificati nel tempo fra le parti.

In particolare:

##### 3.2.1 LA CONVENZIONE

---

<sup>1</sup> Per un'analitica descrizione si rinvia alle pagg. 4 e 5 della Parte Generale del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.



<b>GARBAGNATE SALUTE SPA</b>	<b>CODICE DISCIPLINARE</b>	Revisione 0.0
	Ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001	26.11.2020

Con il contratto di concessione perfezionato in data 5 novembre 2010 fra Infrastrutture Lombarde S.p.A. e Azienda Ospedaliera G. Salvini” di Garbagnate Milanese (“Il Concedente”, “l’Azienda”), da una parte, e Garbagnate Salute S.p.A.. (“Il concessionario”) dall’altra, sono stati regolati gli accordi relativi alla fase di progettazione ed esecuzione delle opere oggetto del contratto ed alla gestione dei Servizi.

Considerando che il Modello Organizzativo è stato implementato in periodo successivo all’ultimazione, collaudo, e consegna dell’opera, ai fini del presente Codice, nei rapporti Concedente-Concessionario, rilevano esclusivamente i vincoli contrattuali collegati alla sola gestione dei seguenti Servizi:

- servizio di ristorazione per i degenti e mensa per i dipendenti;
- servizio di noleggio e lavaggio di biancheria piana e confezionata, divise, materasseria e guanciali, servizio di guardaroba e fornitura di calzature;
- servizio di ritiro, trasporto e smaltimento dei rifiuti (sanitari e non) e conduzione e manutenzione dell’isola ecologica;
- servizio di pulizia e sanificazione dell’Ospedale e delle aree esterne, di facchinaggio e pulizia straordinaria;
- servizio di conduzione e manutenzione del Presidio Ospedaliero (opere e impianti), incluse le aree esterne e il parcheggio interrato, servizio di manutenzione del verde, servizio di gestione calore e fornitura di energia elettrica;
- servizio di trasloco dall’attuale struttura al Presidio Ospedaliero;
- servizi commerciali e aggiuntivi;
- servizi soggetti a tariffa (gestione del parcheggio);

Trattasi di Servizi dichiarati di pubblica utilità, e quindi da prestarsi con la massima diligenza, senza ingiustificate interruzioni e della cui corretta esecuzione la Società (ai sensi del punto 3 del paragrafo 26. 2. *Modalità di prestazione dei servizi e subappalto*) resta responsabile nei confronti dell’Azienda anche nel caso vengano -previa autorizzazione dell’Azienda- subappaltati.

In relazione a quanto sopra, fra le facoltà previste in capo al Concedente, vi è quella di richiedere al Concessionario, in caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore, la sostituzione di quest’ultimo con un nuovo soggetto in possesso dei requisiti necessari.

Chiarito il contesto generale, è responsabilità del Concessionario soddisfare gli adempimenti previsti nella Convenzione, in particolare:

<u>GARBAGNATE</u> <u>SALUTE SPA</u>	<b>CODICE DISCIPLINARE</b>	Revisione 0.0
	Ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001	26.11.2020

- indicando un **Referente** proprio, quale diretto interlocutore del **Responsabile** – per conto dell’Azienda- della **Concessione** relativamente a tutti gli aspetti inerenti allo svolgimento dei Servizi, ivi compresa la composizione di eventuali controversie;
- garantendo prestazioni conformi ai livelli di qualità previsti nel Disciplinare di Gestione, nel quale si stabiliscono gli standard qualitativi e quantitativi, i parametri di controllo e le penali;
- adeguando i servizi alle normative sopravvenute;
- adottando le cautele necessarie in tema di sicurezza dei lavoratori e degli utenti, di integrità dei beni, di rispetto della privacy;
- incrementando un sistema di autocontrollo informatizzato, compatibile con il sistema informativo dell’Azienda, in modo da consentire a quest’ultima il monitoraggio sia delle attività relative a ciascun servizio che della gestione di spazi e dell’utilizzo delle aree.

A fronte di eventuali inadempimenti da parte del Concessionario è prevista:

**1. la risoluzione del Contratto per fatto del Concessionario, nell’ipotesi di:**

**a. Reati accertati ai sensi dell’articolo 135 del codice degli appalti vigente pro-tempore.**

Trattandosi di norma non più applicabile<sup>2</sup> e sostituita dagli artt. 80 e 108 comma 2 del vigente Codice degli appalti, ne consegue che la Convenzione deve essere risolta nel caso di condanna definitiva o decreto di condanna divenuto irrevocabile o intervenuto patteggiamento per i reati consumati o tentati di:

- associazione per delinquere; associazioni di tipo mafioso anche straniere, e comunque riconducibili alla partecipazione a un’organizzazione criminale, quale definita dall’art. 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio<sup>3</sup>;
- concussione; corruzione per l’esercizio della funzione; corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio; corruzione in atti giudiziari; induzione indebita a dare o promettere utilità;

<sup>2</sup> abrogata dall’art. 217 del vigente Codice degli appalti: D.lgs. n. 50/16

<sup>3</sup> Articolo 2. Reati relativi alla partecipazione ad un’organizzazione criminale

Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per far sì che sia considerato reato uno dei seguenti tipi di comportamento connessi ad un’organizzazione criminale o entrambi:

- a) il comportamento di una persona che, intenzionalmente ed essendo a conoscenza dello scopo e dell’attività generale dell’organizzazione criminale o dell’intenzione di quest’ultima di commettere i reati in questione, partecipi attivamente alle attività criminali dell’organizzazione, ivi compresi la fornitura di informazioni o mezzi materiali, il reclutamento di nuovi membri nonché qualsiasi forma di finanziamento delle sue attività, essendo inoltre consapevole che la sua partecipazione contribuirà alla realizzazione delle attività criminali di tale organizzazione;
- b) il comportamento di una persona consistente in un’intesa con una o più altre persone per porre in essere un’attività che, se attuata, comporterebbe la commissione di reati di cui all’articolo 1, anche se la persona in questione non partecipa all’esecuzione materiale dell’attività.

<b>GARBAGNATE</b> <b>SALUTE SPA</b>	<b>CODICE DISCIPLINARE</b>	Revisione 0.0
	Ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001	26.11.2020

corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio; istigazione alla corruzione; peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità (...) corruzione ed istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri; traffico di influenze illecite; turbata libertà degli incanti; turbata libertà del procedimento di scelta del contraente; astensione dagli incanti; inadempimento di contratti di pubbliche forniture; frode nelle pubbliche forniture; corruzione fra privati<sup>4</sup>;

- false comunicazioni sociali;
- frode ai sensi dell'art. 1 della Convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee<sup>5</sup>;
- delitti commessi con finalità di terrorismo (...);
- riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita; riciclaggio; riciclaggio dei proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo
- sfruttamento del lavoro minorile o altre forme di tratta di esseri umani;
- ogni altro delitto da cui derivi, quali pena accessoria l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

Va, inoltre considerato che l'ipotesi contemplate dall'abrogato art. 135 sono ricompresi:

<sup>4</sup> ART. 2635 c.c. Corruzione tra privati (Testo vigente dal 31/01/2019)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

2. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

3. Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.

4. Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

<sup>5</sup> Articolo 1 Disposizioni generali 1. Ai fini della presente convenzione costituisce frode che lede gli interessi finanziari delle Comunità europee: a ) in materia di spese , qualsiasi azione od omissione intenzionale relativa :  
— all' utilizzo o alla presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi, inesatti o incompleti cui consegna il percepimento o la ritenzione illecita di fondi provenienti dal bilancio generale delle Comunità europee o dai bilanci gestiti dalle Comunità europee o per conto di esse (...)

<b>GARBAGNATE</b> <b>SALUTE SPA</b>	<b>CODICE DISCIPLINARE</b>	<b>Revisione 0.0</b>
	Ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001	26.11.2020

- il provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione antimafia;
- i reati di: usura; di frodi nei confronti, oltre che della stazione appaltante, anche di subappaltatori, fornitori lavoratori;
- le violazioni degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro.

Ciò implica che, benché la norma in esame sia stata abrogata, la volontà del Concedente, al tempo della stipulazione della Convenzione, era di riservarsi la facoltà di risolvere il contratto anche nel realizzarsi delle ipotesi di reati o mancanze come sopra tipizzate.

**Provvedimento di risoluzione che la P.A. può, ed in certi casi, deve adottare alla luce del nuovo Codice degli appalti in quanto:**

- il provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione è ricompreso anche nel nuovo Codice degli Appalti. Ed in particolare:

-- nel comma 2 dell'art. 80 dove si richiama il D.lgs. n. 159/11 che ricomprende -art. 6<sup>6</sup>- le misure di prevenzione antimafia indicate come causa di risoluzione della Convenzione;

-- nel comma 2 lett. b dell'art. 108. Risoluzione<sup>7</sup>

- l'accertamento del reato di usura, di cui all'art. 644 del codice penale<sup>8</sup>, può essere fatto rientrare fra le condotte che incidono sulla moralità professionale ai sensi dell'art. 80 comma 5 lett. c);

- le accertate "violazioni degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro" di cui all'art. 135 del precedente Codice degli appalti sono convertite nell'art. 80 dell'attuale Codice nella "*presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché*

<sup>6</sup> Art. 6 Tipologia delle misure e loro presupposti

1. Alle persone indicate nell'articolo 4, quando siano pericolose per la sicurezza pubblica, può essere applicata, nei modi stabiliti negli articoli seguenti, la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza.

2. Salvi i casi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), alla sorveglianza speciale può essere aggiunto, ove le circostanze del caso lo richiedano, il divieto di soggiorno in uno o più comuni, diversi da quelli di residenza o di dimora abituale, o in una o più regioni. (2)

3. Nei casi in cui le altre misure di prevenzione non sono ritenute idonee alla tutela della sicurezza pubblica può essere imposto l'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale (...)

<sup>7</sup> < Le stazioni appaltanti **devono** risolvere un contratto pubblico durante il periodo di efficacia dello stesso qualora:... b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80>

<sup>8</sup> < Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 643, si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi o altri vantaggi usurari, è punito con la reclusione da due a dieci anni e con la multa da euro 5.000 a euro 30.000.>

<b>GARBAGNATE</b> <b>SALUTE SPA</b>	<b>CODICE DISCIPLINARE</b>	Revisione 0.0
	Ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001	26.11.2020

agli obblighi di cui all'art. 30 comma 3" vale a dire gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro<sup>9</sup> ;

- gli accertamenti definitivi e/o sentenze di condanna passate in giudicato conseguenti a violazioni per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, fornitori, lavoratori riguardano reati contemplati nell'art. 80 comma 1 lett. b)

b. Revoca dell'attestazione di qualificazione, per avere prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci risultanti dal casellario informatico<sup>10</sup>.

c. Mancata attivazione anche solo di una delle cauzioni e/o coperture assicurative previste nella Convenzione (art. 9).

d. Sospensione della disponibilità delle Opere e/o svolgimento dei Servizi no-core **per fatti imputabili al Concessionario o a terzi di cui Concessionario debba rispondere ai sensi di legge o gravi violazioni del Disciplinare di gestione** che mettano in pericolo la funzionalità dell'Ospedale e/o pregiudichino in modo rilevante l'erogazione dei servizi, in conformità a quanto disposto dall'art. 30 comma 2 lettera della convenzione;

e. Violazioni del Disciplinare di gestione che comportino l'applicazione di penali per un ammontare superiore complessivamente al 10% del valore contrattuale di servizi su base annua (...).

f. Violazione delle previsioni di cui alla legge n.136 del 2010<sup>11</sup> e delle specifiche previsioni contrattuali in tema di tracciabilità dei flussi finanziari (art. 7. 7).

g. Sussistenza di elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa nella Società o imprese interessate qualsiasi a qualsiasi titolo nell'esecuzione prestazioni contrattuali a seguito delle verifiche effettuate ai sensi dell'art. 10 comma 1 d.p.r. 252 1998<sup>12</sup>.

<sup>9</sup> Per inciso, secondo Consiglio di Stato, sez. V, sentenza del 10.11.16, è stata ritenuta prova di grave infrazione debitamente accertata la sentenza definitiva nella causa di lavoro in cui un subaffidatario è stato condannato per intermediazione illecita di manodopera.

<sup>10</sup> Si tratta di un'ipotesi di risoluzione del contratto prevista anche nel nuovo Codice degli appalti all'art. 108 risoluzione comma 2 lettera a)

<sup>11</sup> Legge 13 agosto 2010, n. 136. Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia. (G.U. n. 196 del 23 agosto 2010) Delega al Governo per l'emanazione di un codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione e per l'emanazione di nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia e di tracciabilità dei flussi finanziari.

<sup>12</sup> Art. 10. Informazioni del prefetto. 1. (...) Le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici e gli altri soggetti di cui all'articolo 1, devono acquisire le informazioni di cui al comma 2 del presente articolo, prima di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti, ovvero prima di rilasciare o consentire le concessioni o erogazioni indicati nell'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, il cui valore sia:

- a) pari o superiore a quello determinato dalla legge in attuazione delle direttive comunitarie in materia di opere e lavori pubblici, servizi pubblici e pubbliche forniture, indipendentemente dai casi di esclusione ivi indicati;
- b) superiore a 300 milioni di lire per le concessioni di acque pubbliche o di beni demaniali per lo svolgimento di attività imprenditoriali, ovvero per la concessione di contributi, finanziamenti e agevolazioni su mutuo o altre erogazioni dello stesso tipo per lo svolgimento di attività imprenditoriali;

<b>GARBAGNATE</b> <b>SALUTE SPA</b>	<b>CODICE DISCIPLINARE</b>	<b>Revisione 0.0</b>
	Ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001	26.11.2020

h. Violazione degli obblighi specifici in materia di legalità, regolarità e sicurezza nei luoghi di lavoro.

i. Violazione dell'obbligo, in capo al Concessionario, di svolgere i Servizi di cui alla Convenzione garantendo tutte le prestazioni ed il livello di qualità previsti dal Disciplinare di gestione, anche

c) superiore a 300 milioni di lire per l'autorizzazione di subcontratti, cessioni o cottimi, concernenti la realizzazione di opere o lavori pubblici o la prestazione di servizi o forniture pubbliche.

2. Quando, a seguito delle verifiche disposte dal prefetto, emergono elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa nelle società o imprese interessate, le amministrazioni cui sono fornite le relative informazioni, non possono stipulare, approvare o autorizzare i contratti o subcontratti, né autorizzare, rilasciare o comunque consentire le concessioni e le erogazioni.

3. Le informazioni del prefetto, sono richieste dall'amministrazione interessata, indicando l'oggetto e il valore del contratto, subcontratto, concessione o erogazione ed allegando, esclusivamente, copia del certificato di iscrizione dell'impresa presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura corredato della apposita dicitura antimafia. Nel caso di società consortili o di consorzi, il certificato è integrato con la indicazione dei consorziati che detengono una quota superiore al 10% del capitale o del fondo consortile, nonché dei consorziati per conto dei quali la società consortile o il consorzio opera in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione. Per le imprese di costruzioni il certificato è integrato con l'indicazione del direttore tecnico.

4. In luogo o ad integrazione del certificato di cui al comma 3 può essere allegata una dichiarazione del legale rappresentante recante le medesime indicazioni.

5. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, la richiesta di informazioni è inoltrata al prefetto della provincia nella quale hanno residenza o sede le persone fisiche, le imprese, le associazioni, le società o i consorzi interessati ai contratti e subcontratti di cui al comma 1, lettere a) e c), o che siano destinatari degli atti di concessione o erogazione di cui alla lettera b) dello stesso comma 1.

6. La richiesta può essere effettuata anche dal soggetto privato interessato o da persona da questi specificamente delegata, previa comunicazione all'amministrazione destinataria di voler procedere direttamente a tale adempimento. La delega deve risultare da atto recante sottoscrizione autenticata e deve essere esibita unitamente ad un documento di identificazione personale. In ogni caso la prefettura fa pervenire le informazioni direttamente all'amministrazione indicata dal richiedente.

7. Ai fini di cui al comma 2 le situazioni relative ai tentativi di infiltrazione mafiosa sono desunte:

a) dai provvedimenti che dispongono una misura cautelare o il giudizio, ovvero che recano una condanna anche non definitiva per taluno dei delitti di cui agli articoli 629, 644, 648-bis, e 648-ter del codice penale, o dall'art. 51, c. 3-bis c.p.p.;

b) dalla proposta o dal provvedimento di applicazione di taluna delle misure di cui agli articoli 2-bis, 2-ter, 3-bis e 3-quater della legge 31 maggio 1965, n. 575;

c) dagli accertamenti disposti dal prefetto anche avvalendosi dei poteri di accesso e di accertamento delegati dal Ministro dell'interno, ovvero richiesti ai prefetti competenti per quelli da effettuarsi in altra provincia.

8. La prefettura competente estende gli accertamenti pure ai soggetti, residenti nel territorio dello Stato, che risultano poter determinare in qualsiasi modo le scelte o gli indirizzi dell'impresa e, anche sulla documentata richiesta dell'interessato, aggiorna l'esito delle informazioni al venir meno delle circostanze rilevanti ai fini dell'accertamento dei tentativi di infiltrazione mafiosa.

9. Le disposizioni dell'articolo 1-septies del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, come successivamente integrato dalla legge 15 novembre 1988, n. 486, non si applicano alle informazioni previste dal presente articolo, salvo che gli elementi o le altre indicazioni fornite siano rilevanti ai fini delle valutazioni discrezionali ammesse dalla legge. Sono fatte salve le procedure di selezione previste dalle disposizioni in vigore in materia di appalti, comprese quelle di recepimento di direttive europee.

<b>GARBAGNATE</b> <b>SALUTE SPA</b>	<b>CODICE DISCIPLINARE</b>	Revisione 0.0
	Ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001	26.11.2020

provvedendo ad adeguare il servizio offerto alle eventuali normative entrate in vigore successivamente alla stipulazione della Convenzione medesima e fino alla sua scadenza.

In relazione alle ipotesi di mancata attivazione di cauzioni e/o coperture assicurative e di sospensione della disponibilità delle opere o dei Servizi o di gravi violazioni del Disciplinare di gestione idonee a pregiudicare in modo rilevante l'erogazione dei Servizi medesimi, viene previsto un termine perentorio entro il quale il Concessionario dovrà rimuovere le cause di risoluzione o far conoscere le proprie osservazioni, decorso vanamente il quale termine viene comunicata da parte del Concedente la decisione di risolvere il contratto.

Detta procedura è prevista anche per l'ipotesi di violazione delle disposizioni in materia di:

- documentazione antimafia e di tracciabilità dei flussi finanziari;
- tentativi di infiltrazione mafiosa;
- obblighi specifici in materia di legalità, regolarità e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- obbligo, in capo al Concessionario, di svolgere i Servizi di cui alla Convenzione garantendo tutte le prestazioni ed il livello di qualità previsti dal Disciplinare di gestione.

Nell'ipotesi di reati accertati o revoca dell'attestazione di qualificazione ai sensi del comma 4 lettere a) e b) dell'art. 32, l'Azienda valuta ***“l'opportunità di procedere alla risoluzione”*** considerando le ***“eventuali conseguenze nei riguardi della finalità dell'intervento”***.

Va, tuttavia, evidenziato che il vigente Codice degli appalti prevede che le stazioni appaltanti **devono** risolvere il contratto sia nelle due fattispecie sopra menzionate che nel caso di sopravvenuto provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia.

**Di conseguenza la facoltà che l'Azienda si è riservata di procedere o meno alla risoluzione della Convenzione nei casi sopraindicati deve ritenersi convertita in obbligo inderogabile.**

Per quanto qui interessa, il maggiore rischio di obbligatoria risoluzione riguarda l'ipotesi di condanna definitiva di uno dei reati ricompresi nell'articolato catalogo di cui al comma 1 dell'art. 80 (elencati analiticamente nel presente Codice disciplinare le pagine 11, 12,13).

Reati la cui commissione può ritorcersi nei confronti della Società se accertati in via definitiva nei confronti dei membri del Consiglio di Amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza (ivi compresi gli institori o i procuratori generali), dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di potere di rappresentanza, di direzione di controllo, del direttore tecnico, **del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci.**

<u>GARBAGNATE</u> <u>SALUTE SPA</u>	<b>CODICE DISCIPLINARE</b>	Revisione 0.0
	Ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001	26.11.2020

Per ultimo, va attentamente considerato che gli stessi inadempimenti o fatti illeciti che possono comportare la risoluzione del contratto potrebbero essere oggetto di autonomo accertamento da parte dell’Autorità Giudiziaria, con rischio di sanzioni ulteriori rispetto a quelle irrogabili dall’Azienda.

Considerando, quindi, che buona parte degli illeciti in astratto potenzialmente contestabili alla Società coincidono con eventuali inadempimenti o condotte vietate nella gestione e materiale esecuzione dei Servizi, ne consegue la necessità che il Codice Disciplinare introduca o valorizzi -dove già esistenti- le misure deterrenti idonee a scoraggiare violazioni dei contratti perfezionati a valle con l’Appaltatore.

### 3.2.1.1 CONTRATTO TRA GARBAGNATE SALUTE SPA E PESSINA GESTIONI SRL

In data 01/07/13 Garbagnate Salute Spa (**Affidante**) ha sottoscritto con Pessina Costruzione Spa (**Affidatario**) un “Contratto di affidamento della gestione del Nuovo Ospedale di Garbagnate” (**Contratto**), avente ad oggetto l’esecuzione e la prestazione dei **Servizi no core**.

In detto Contratto, già modificato in data 09/05/2014, è subentrato, in luogo di Pessina Costruzioni, per effetto del conferimento di ramo di azienda, **Pessina Gestioni Srl**, la quale a sua volta, al fine di meglio eseguire le attività di cui al contratto di gestione, ha trasferito detto contratto alla società consortile **GSG Scarl**.

Per quanto riguarda i servizi amministrativi, in data 25/01/16 (a seguito di risoluzione per mutuo consenso del precedente contratto stipulato in data 03/08/15) è stato stipulato un nuovo contratto fra Garbagnate salute SpA e **Pessina gestioni Srl**.

Dal che, ai fini del presente Codice, GSG. scarl e Pessina gestioni S.r.l. saranno indicati come Affidatari o Appaltatori.

Di seguito si riassumono i servizi subaffidati:

#### Quanto a GSG Scarl:

- servizio di ristorazione per i degenti e mensa per i dipendenti;
- servizio di noleggio e lavaggio di biancheria piana e confezionata, divise, materasseria e guanciali, servizio di guardaroba e fornitura di calzature;



<b>GARBAGNATE SALUTE SPA</b>	<b>CODICE DISCIPLINARE</b>	Revisione 0.0
	Ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001	26.11.2020

- servizio di ritiro, trasporto e smaltimento dei rifiuti (sanitari e non) e conduzione e manutenzione dell'isola ecologica;
- servizio di pulizia e sanificazione dell'Ospedale e delle aree esterne, di facchinaggio e pulizia straordinaria;
- servizio di conduzione e manutenzione del Presidio Ospedaliero (opere e impianti), incluse le aree esterne e il parcheggio interrato, servizio di manutenzione del verde, servizio di gestione calore e fornitura di energia elettrica;
- servizio di trasloco dall'attuale struttura al Presidio Ospedaliero;
- servizi commerciali e aggiuntivi;
- servizi soggetti a tariffa (gestione del parcheggio);
- manutenzione straordinaria dell'Opera, ivi incluso il rinnovo delle attrezzature necessarie per l'esecuzione dei servizi sopra descritti;
- manutenzione e sostituzione degli arredi e delle attrezzature;
- attività di installazione e gestione del sistema di governo dei Servizi.

**Quanto a Pessina Gestioni Srl:**

**A. Servizi di gestione**

- a) assistenza nella predisposizione del report semestrale per i Finanziatori;
- b) assistenza nella predisposizione dei certificati di conformità periodici e delle richieste di erogazione e/o rimborso del finanziamento, nonché della documentazione richiesta ai fini di procedere alle distribuzioni ai sensi dell'Operazione di Finanziamento e relativi obblighi informativi;
- c) assistenza nelle riunioni con i Finanziatori;
- d) assistenza nell'aggiornamento semestrale del modello finanziario;
- e) assistenza nel calcolo "DSCR" e degli altri *covenants* finanziari previsti dal contratto di finanziamento;
- f) supporto nella predisposizione della reportistica semestrale relativa all'Operazione di Finanziamento destinata al Consiglio di Amministrazione di Garbagnate Salute;
- g) supporto nella predisposizione di budget annuali, previsionali e analisi scostamenti;

<b>GARBAGNATE SALUTE SPA</b>	<b>CODICE DISCIPLINARE</b>	Revisione 0.0
	Ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001	26.11.2020

- h) assistenza durante il processo di *auditing* di bilancio relativamente agli aspetti afferenti all'Operazione di Finanziamento;
- i) assistenza nella gestione delle polizze assicurative, fidejussioni e/o cauzioni emesse nell'interesse di Garbagnate Salute e cura dei rapporti con i relativi istituti emittenti;
- j) affiancamento e supporto ai consulenti legali incaricati da Garbagnate Salute in relazione ad eventuali tematiche connesse con l'Operazione di Finanziamento e le attività ivi previste.

#### **B. Servizi amministrativi**

- a) assistenza nella cura degli adempimenti contabili previsti per legge, tra i quali, in via meramente esemplificativa e non esaustiva, registrazione delle fatture emesse dai fornitori, emissione e/o spedizione delle fatture attive, tenuta e custodia dei relativi libri IVA;
- b) assistenza nella relazione e custodia della documentazione relativa al pagamento delle fatture, dalla fase della proposta di pagamento sino all'elaborazione del bonifico;
- c) assistenza nella gestione ed attuazione delle attività strumentali alla chiusura annuale della contabilità di Garbagnate Salute;
- d) assistenza nella tenuta, aggiornamento e custodia di tutti i libri contabili di Garbagnate Salute richiesti per legge, quali, in via esemplificativa e non esaustiva, libro giornale, libro cespiti, mastri di contabilità generale, libro inventari;
- e) assistenza nella redazione, aggiornamento e custodia di tutte le scritture previste per legge in relazione al bilancio d'esercizio, ivi comprese le relazioni e le note accompagnatorie alla chiusura di bilancio;
- f) assistenza nella redazione del bilancio civilistico annuale di Garbagnate Salute in conformità con i principi contabili in essere;
- g) assistenza nell'espletamento di tutti gli adempimenti fiscali previsti dalla legge quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, adempimenti ai fini IMU, Tarsu, Tosap o imposte e tasse equivalenti;
- h) assistenza per la tenuta dei libri sociali (libro soci, libro dei verbali delle adunanze del consiglio di amministrazione, libro delle assemblee e, se esistente, del collegio sindacale);
- i) in conformità alle indicazioni ricevute da Garbagnate Salute e ove espressamente richiesto dalla medesima, assistenza (i) nella predisposizione della documentazione necessaria per la

<b>GARBAGNATE SALUTE SPA</b>	<b>CODICE DISCIPLINARE</b>	Revisione 0.0
	Ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001	26.11.2020

convocazione periodica del consiglio di amministrazione e delle assemblee dei soci e, se esistente, del collegio sindacale; (ii) nella predisposizione delle bozze dei relativi verbali; (iii) nell'espletamento degli adempimenti pubblicitari degli atti societari e (iv) nei rapporti con l'incaricato della revisione legale dei conti, ove nominato;

j) redazione, su richiesta di Garbagnate Salute, di report periodici sull'andamento del Progetto Garbagnate e sullo svolgimento dei Servizi.

### **C. Servizi di assistenza fiscale**

a) assistenza nello svolgimento degli adempimenti dichiarativi e fiscali, ovvero:

- 1) assistenza nell'elaborazione ed invio della dichiarazione dei redditi e della dichiarazione IRAP;
- 2) assistenza nella predisposizione della dichiarazione del sostituto d'imposta ed invio del modello 770;
- 3) assistenza nella predisposizione delle comunicazioni dati IVA e predisposizione della dichiarazione annuale IVA;
- 4) supporto nell'attuazione degli adempimenti fiscali che si prospettano durante l'anno, avviso delle scadenze importanti e predisposizione delle deleghe per i pagamenti (F24);
- 5) custodia della relativa documentazione.

Per quanto riguarda alle specifiche obbligazioni discendenti dai due contratti si rinvia alla Parte Generale del Modello: pag. 4 e successive.

Rilevante, ai fini del presente Codice, è l'articolazione delle sanzioni contrattuali e la valutazione sulla loro idoneità rispetto alle previsioni ed alle finalità del Decreto 231.

#### **3.2.2 SANZIONI CONTRATTUALI**

In base alla tipologia di inadempimento accertato, è prevista un'articolata serie di sanzioni e rimedi contrattuali.

In particolare:

##### **A. IL CONTRATTO FRA GARBAGNATE SALUTE SPA E GSG SCARL**

In primo luogo, si precisa che ai sensi dell'art. 2 del Contratto, GSG è subentrata nella posizione contrattuale di Pessina Gestioni e, pertanto, tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal Contratto di Gestione in capo a quest'ultima "sono da considerarsi validi, efficaci e vincolanti nei confronti di GSG.

<u>GARBAGNATE</u> <u>SALUTE SPA</u>	<b>CODICE DISCIPLINARE</b>	<b>Revisione 0.0</b>
	Ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001	26.11.2020

*Conseguentemente ogni riferimento all' "Affidatario" contenuto nel Contratto di Gestione deve intendersi come fatto a GSG."*

Per le disposizioni di carattere sanzionatorio occorre, quindi, riferirsi al contratto originario, ed in particolare al testo consolidato del 09/05/14, fra Garbagnate Salute SpA e Pessina Costruzioni S.p.A.

In detto Contratto è prevista una serie di sanzioni che, a partire dalle penali, possono arrivare alla sua risoluzione.

In particolare, le penali stabilite dal Disciplinare di Gestione, in caso di inadempimento, possono essere adottate dalla Società nei confronti dell'Affidatario, allorché quest'ultimo, in presenza di contestazioni o rilievi sollevati dal Responsabile della Concessione, non presti la collaborazione prevista nell'art. 14 del Contratto.

Nei più gravi casi di inadempimento dell'Affidatario alle obbligazioni convenute, la Società, ai sensi dell'art. 21 del Contratto, assegna un termine per l'adempimento, decorso vanamente il quale, il contratto si riterrà risolto di diritto.

Quanto sopra, in via esemplificativa può concretizzarsi nelle seguenti ipotesi:

- a. inadempimento dell'Affidatario che comporti l'inadempimento della Società ai sensi della Convenzione;
- b. ripetuti inadempimenti nella esecuzione dei Servizi e di intervento nei tempi stabiliti dal Disciplinare di gestione che comportino la sospensione della disponibilità, funzionalità o operatività dell'Opera;
- c. mancato o inesatto adempimento degli obblighi dell'Affidatario previsti nel Contratto tali da provocare l'indisponibilità di una o più aree o sub aree in misura superiore ai livelli consentiti dalla Convenzione;
- d. mancato o inesatto adempimento degli obblighi dell'affidatario previsti dal Contratto che comportino o che possano comportare in danno della Società, l'applicazione, da parte dell'Azienda, di penali che -cumulate tra loro- raggiungono un valore superiore all'8% del corrispettivo annuo complessivo;
- e. ingiustificata sospensione parziale o totale dei servizi.

La Società potrà risolvere il Contratto, in forza di clausola risolutiva espressa, quando:

- a. per fatto addebitabile all'Affidatario, l'Azienda risolva effettivamente la Convenzione;
- b. sopravvengano a carico dell'affidatario, dei suoi legali rappresentanti, degli amministratori o direttori tecnici:
  - provvedimenti e/o procedimenti in tema di lotta alla delinquenza mafiosa;
  - delitti contro la pubblica amministrazione, l'ordine pubblico la fede pubblica il patrimonio;

<b>GARBAGNATE</b> <b>SALUTE SPA</b>	<b>CODICE DISCIPLINARE</b>	Revisione 0.0
	Ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001	26.11.2020

- sentenza passata in giudicato ovvero patteggiamento per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale del Concessionario o per delitti finanziari nonché per qualsiasi reato di cui al D.lgs. n. 231/01;
- violazione degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- sopravvenuta inefficacia del performance Bond e/o della garanzia per i servizi commerciali ai sensi dell'art. 21.3.

L'inadempimento contrattuale dell'Affidatario, per quanto grave, non comporta necessariamente la risoluzione dell'intero contratto, essendo facoltà della Società procedere alla risoluzione solo limitatamente al Servizio o ai Servizi per i quali l'Affidatario si è reso inadempiente.

In ogni caso di risoluzione per inadempimento, la Società avrà diritto a trattenere ogni penale già maturata nei confronti dell'Affidatario e di affidare l'esecuzione del relativo servizio e o delle prestazioni inadempite ad una società terza, addebitandone il maggior costo ed ogni maggior danno all'Affidatario.

**B IL CONTRATTO INTERCORRENTE FRA LA SOCIETÀ E PESSINA GESTIONI S.R.L. PER L'ESECUZIONE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI**

Sono nella fattispecie previsti le seguenti sanzioni e rimedi:

**1. Risoluzione contrattuale**

La risoluzione, in forza di clausola risolutiva espressa del contratto, ai sensi dell'articolo 9, qualora:

- a. una delle Parti si renda inadempiente ad una sua obbligazione di importanza rilevante prevista dal Contratto e non ponga rimedio entro 15 giorni dal ricevimento della diffida ad adempiere;
- b. l'Affidatario, nei casi in cui l'inadempimento non possa essere agevolmente risolto in 15 giorni, non si attivi comunque tempestivamente per porre in essere gli interventi necessari per la risoluzione dell'inadempimento;
- c. si verifichi un'ingiustificata sospensione parziale o totale di uno qualunque di servizi, per un tempo superiore ai 30 giorni;
- d. l'Affidatario sia sottoposto al provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale per violazione delle disposizioni in materia di contrasto del lavoro irregolare e di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, così come definite dall'art. 14 del Decreto 81/01;
- e. sopravvenga, nei confronti di uno o più amministratori in carica dell'Affidatario, sentenza passata in giudicato ovvero patteggiamento per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale del Concessionario o per delitti finanziari nonché per qualsiasi reato di cui al D.lgs. n. 231/01;

<u>GARBAGNATE</u> <u>SALUTE SPA</u>	<b>CODICE DISCIPLINARE</b>	Revisione 0.0
	Ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001	26.11.2020

- f. si verifichino ritardi imputabili all’Affidatario nella fornitura di Servizi che abbiano come conseguenza immediata e diretta la mancata distribuzione di dividendi ai sensi dell’articolo 9.2 lett. iv).
2. **Risarcimento del danno ai sensi dell’art. 5.2** nel caso di danni subiti dalla Società a causa della mancato non corretta esecuzione dei servizi da parte dell’affidatario.
3. **Rifusione**, da partei dell’Affidatario alla Società, delle spese da quest’ultima anticipate per le sanzioni di legge eventualmente comminate a seguito di sentenza passata in giudicato e/o per gli esborsi a terzi sostenuti dalla Società a titolo di penale o risarcimento che siano conseguenza immediata e diretta di violazioni del Contratto da parte dell’Affidatario.
4. **Recesso dal contratto per giusta causa** nel caso di:
- a. insolvenza, dichiarazione di fallimento o ammissione ad altre procedure da parte dell’Affidatario;
  - b. scioglimento, messa in liquidazione, cessione, fusione, trasformazione di Pessina Gestioni, nonché mutamenti nella partecipazione di controllo del capitale sociale della stessa.

<b>GARBAGNATE</b> <b>SALUTE SPA</b>	<b>CODICE DISCIPLINARE</b>	Revisione 0.0
	Ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001	26.11.2020

## 4 SANZIONI CONTRATTUALI E MODELLO ORGANIZZATIVO

Le sanzioni contrattuali sub A) e B) del par. 3.2.2 formano parte integrante del Modello Organizzativo, in conformità con l'art. 6 comma 2 lett. e) del Decreto 231.

Considerando che il maggiore rischio di commissione di reati è, nel caso della Società, insito nell'area dei Servizi eseguiti da Appaltatori e Subappaltatori, dette sanzioni assumono nell'ambito del Modello:

- **funzione deterrente e preventiva** rispetto alla possibile commissione di illeciti;
- **funzione probatoria** dell'idoneità del Modello, nel caso di contestazione di illeciti, e di conseguenza
- **funzione esimente** della responsabilità amministrativa da reato a beneficio del Concessionario appaltante.

In particolare, la fondamentale funzione deterrente e preventiva risulta in entrambi i contratti soddisfatta, considerando le conseguenze rappresentate in capo agli Appaltatori nel caso *sia* di violazioni lesive degli impegni assunti in sede di Convenzione *sia* di condanne subite dai rispettivi amministratori. In particolare:

### 4.1 INCISIVITÀ DEI PROVVEDIMENTI CONTRATTUALI ASSUMIBILI DALLA SOCIETÀ'

#### 4.1.1 NEL CONTRATTO CON GSG

L'impianto sanzionatorio del Contratto risulta efficace nell'ottica di cui sopra, considerando che la Società si è riservata un ampio ventaglio di ipotesi di risoluzione, anche immediata, e tenuto anche conto del fatto che:

- a. è stata prevista la clausola risolutiva espressa **per la sola pendenza di procedimenti per i delitti contro la pubblica amministrazione**, con la conseguenza che, in astratto, il Contratto potrebbe essere risolto in presenza di procedimenti per corruzione anche se non è sopravvenuta alcuna condanna, tantomeno passata in giudicato;
- b. l'ipotesi di risoluzione del Contratto in caso di passaggio in giudicato di sentenze di condanna per qualsiasi reato previsto nel "catalogo 231" di fatto include accertamenti definitivi su pressoché tutte le potenziali condotte illecite. E ciò in contesto in cui la durata della Convenzione e del collegato subaffidamento è superiore rispetto ai tempi processuali necessari per l'accertamento definitivo delle eventuali responsabilità penali.

#### 4.1.2 NEL CONTRATTO CON PESSINA GESTIONI

<u>GARBAGNATE</u> <u>SALUTE SPA</u>	<b>CODICE DISCIPLINARE</b>	Revisione 0.0
	Ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001	26.11.2020

Nel contratto in oggetto non si fa riferimento a penali, anche in considerazione dell'oggettiva diversità dei servizi prestati rispetto a quanto previsto nel contratto con GSG.

La misura deterrente insita nella "minaccia" della risoluzione con clausola risolutiva espressa risulta, tuttavia, impostata con pari efficacia rispetto alla Gestione dei Servizi no core.

In questo caso, la Società, con lo strumento della diffida ad adempiere, da comunicare in ipotesi di inadempimento da parte dell'Appaltatore di obbligazioni di "importanza rilevante" si è posta in condizioni di esigere che, da parte di amministratori e responsabili dell'Affidataria e dei Subaffidatari, si osservino condotte trasparenti e si rispettino le obbligazioni contrattuali.

Per esattamente quantificare l'importanza dell'adempimento, occorre partire dall'art. 1455 c.c., dove si prevede che il contratto non si può risolvere *se l'inadempimento di una delle parti ha scarsa importanza, avuto riguardo all'interesse dell'altra.*

In sostanza, non è ammissibile la risoluzione del contratto nei casi in cui l'inadempimento non impedisce la realizzazione degli scopi che le parti contraenti si sono prefisse.

Dall'esame del Contratto con Pessina Gestioni, in quanto finalizzato alla esecuzione dei Servizi Amministrativi, si evince che assumono **importanza rilevante** gli inadempimenti dell'Affidatario e dei Subaffidatari -di cui deve rispondere- idonei a compromettere la stabilità della Convenzione.

Ne consegue, in entrambi i Contratti, che l'ampia ricorribilità alla estrema sanzione contrattuale della risoluzione ed alle collegate richieste risarcitorie, risulta essere **efficace misura deterrente** rispetto alla commissione di illeciti penali *direttamente o indirettamente* realizzabili nell'esecuzione dei Servizi.

*Direttamente*, nei casi di gestione negligente (inadempimento di contratti di pubbliche forniture; violazione della normativa in materia di sicurezza sul lavoro o ambientale) o quando vi è la consapevolezza della violazione (frode nelle pubbliche forniture; falsità in atti; abuso di ufficio; peculato, frodi commerciali, reati societari e tributari; reati associativi ecc.).

*Indirettamente*, nei casi in cui l'ipotetico illecito è strumentale a nascondere o minimizzare l'inadempimento contrattuale (reati di corruzione pubblica o privata; truffa ai danni dell'ente pubblico; false comunicazioni sociali; falsità informatiche, ecc.)



<b>GARBAGNATE</b> <b>SALUTE SPA</b>	<b>CODICE DISCIPLINARE</b>	Revisione 0.0
	Ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001	26.11.2020

## **5 RAPPORTI CON LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E CON I PUBBLICI FUNZIONARI**

L'esecuzione della Convenzione comporta una relazione costante degli Amministratori e dei Responsabili della Società con i funzionari della Pubblica Amministrazione.

Allo scopo di prevenire comportamenti illeciti, la Società evidenzia nel seguente Vademecum i divieti e gli obblighi cui i propri amministratori e dirigenti debbono attenersi.

In particolare:

### **5.1 DIVIETI**

È fatto divieto di:

1. eludere o violare le prescrizioni del Codice di Comportamento dell'Azienda Ospedaliera G. Salvini in tema di regali, compensi e altre utilità (vedasi par. 5.3), trasparenza e tracciabilità dei dati, prevenzione della corruzione, riservatezza, rapporti con il pubblico e con gli utenti;
2. promettere e/o dare, neppure con la mediazione di soggetti terzi, utilità di alcun genere a pubblici amministratori, funzionari pubblici elettivi, dipendenti pubblici o incaricati di pubblico servizio al fine di ottenere per sé, per la Società, per i Soci o per terzi vantaggi illeciti;
3. accettare e dare seguito ad eventuali richieste di denaro o di altre utilità da parte di pubblici amministratori, funzionari pubblici elettivi, dipendenti pubblici o incaricati di pubblico servizio al fine di ottenere vantaggi indebiti per sé, per la Società, per i Soci o per terzi in genere;
4. tentare di influenzare indebitamente il processo decisionale del Concedente o di altre pubbliche amministrazioni attraverso collusioni o doni o promesse o altri mezzi fraudolenti o illeciti nei confronti di pubblici funzionari;
5. fornire, neppure per negligenza o imperizia, all'ente pubblico informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le valutazioni sulla esecuzione dei Servizi;
6. omettere le informazioni richieste o dovute ai fini del corretto svolgimento della Convenzione;
7. intrattenere, sia in orario di lavoro che privatamente fuori dell'orario di lavoro, rapporti commerciali con pubblici funzionari che svolgono funzioni di controllo sulla Società;
8. effettuare omaggi a pubblici amministratori, funzionari pubblici elettivi, dipendenti pubblici e incaricati di pubblico servizio, salvo si tratti di ricorrenze e nei modici limiti di valore indicati nel Codice di Comportamento dell'Ente pubblico di appartenenza e comunque non finalizzati a ottenere vantaggi o facilitazioni indebite;
9. condizionare l'andamento o l'esito di controlli ed ispezioni sulle attività della Società e/o dei Soci da parte di pubblici funzionari o incaricati di pubblico servizio con promesse o dazioni di utilità di vario genere;

<b>GARBAGNATE</b> <b>SALUTE SPA</b>	<b>CODICE DISCIPLINARE</b>	Revisione 0.0
	Ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001	26.11.2020

10. ostacolare lo svolgimento di ispezioni da parte delle Autorità di controllo o del Concedente;
11. nel caso di percezione di finanziamenti o contributi pubblici, gestire gli importi erogati in modo diverso da quanto previsto;
12. tollerare che i Servizi di cui alla Convenzione siano eseguiti dagli Appaltatori in modo significativamente difforme rispetto alle obbligazioni assunte;
13. porre in essere operazioni con soggetti terzi qualora vi sia il fondato sospetto che ciò possa esporre la Società al rischio di commissione di reati associativi e di criminalità organizzata ovvero dei reati di ricettazione, di riciclaggio o impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, ovvero di autoriciclaggio;
14. effettuare pagamenti in favore di fornitori, consulenti, professionisti e simili che operino per conto della Società in assenza di adeguata giustificazione del contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi e delle prestazioni effettuate;
15. riconoscere rimborsi spese in favore di fornitori, consulenti, professionisti e simili che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico svolto;
16. emettere o rilevare contabilmente fatture per operazioni inesistenti o simulate;
17. creare fondi patrimoniali extra contabili a fronte di operazioni contrattualizzate a prezzi superiori a quelli di mercato oppure mediante fatturazioni per operazioni inesistenti o simulate in tutto o in parte;
18. farsi rappresentare da consulenti o da soggetti terzi quando si possano creare situazioni di conflitto di interesse;
19. accedere o consentire l'accesso abusivo ai sistemi informatici e telematici della Società o di altre aziende o della pubblica amministrazione; intercettare, impedire o interrompere comunicazioni o rivelarne il contenuto; utilizzare o permettere che siano utilizzati dispositivi o programmi allo scopo di danneggiare sistemi informatici; alterare o permettere che siano alterati, distrutti, cancellati o soppressi informazioni, dati o programmi informativi pubblici o privati; falsificare o permettere che siano falsificati documenti pubblici o privati aventi efficacia probatoria (es. PEC);
20. esporre o fare esporre nel bilancio fatti falsi o omettere o fare omettere informazioni dovute per far conseguire alla Società un indebito beneficio o comunque idonei a causare un danno patrimoniale alla Società, ai soci o ai creditori;
21. esporre o fare esporre informazioni false e/o occultare dati e notizie nei prospetti informativi per far conseguire alla Società un beneficio;
22. porre in essere azioni o realizzare operazioni al fine di sottrarsi fraudolentemente al pagamento di imposte, tasse e contributi.

<b>GARBAGNATE</b> <b>SALUTE SPA</b>	<b>CODICE DISCIPLINARE</b>	Revisione 0.0
	Ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001	26.11.2020

## 5.2 OBBLIGHI

È obbligatorio segnalare agli Amministratori e, ove necessario o opportuno, ai Soci, al Sindaco e all'Organismo di Vigilanza, eventuali:

1. dubbi sulle iniziative da intraprendere quando non si è certi della conformità del proprio operato rispetto alla normativa ed alle procedure in essere;
2. significative difformità rispetto alla Convenzione nella esecuzione dei Servizi;
3. eventuali errori o incongruenze scoperte nei documenti o nelle rendicontazioni già inoltrate all'Azienda;
4. eventuali richieste esplicitamente illecite da parte di partner, appaltatori, fornitori, pubblici funzionari, incaricati di pubblici servizi;
5. anomalie o situazioni a rischio di commissione di illeciti;
6. violazioni da parte di amministratori o responsabili della Società del Codice di Comportamento dell'Azienda Ospedaliera G. Salvini.

Il singolo amministratore deve segnalare agli altri componenti del CdA e/o ai Sindaci e/o all'Organismo di Vigilanza.

I Responsabili e i Collaboratori devono segnalare al Presidente del CdA:

Per le modalità di segnalazione riservata vedasi il successivo cap. 6.

## 5.3 IL CODICE DI COMPORTAMENTO DELL'AZIENDA OSPEDALIERA GUIDO SALVINI

Considerando la natura esclusiva ed assorbente di Concessionario dell'Azienda ospedaliera in oggetto per la gestione dei servizi no-core dell'Ospedale di Garbagnate Milanese, il presente Codice disciplinare deve opportunamente allinearsi con il Codice di comportamento del Concedente<sup>13</sup>.

All'art.2 <Ambito di applicazione>, si precisa che lo stesso si applica nei confronti dei collaboratori e consulenti a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi o che realizzano opere in favore dell'Azienda, specificando che, nei confronti di questa categoria di soggetti, negli atti di incarico e nei contratti di acquisizione delle collaborazioni, delle consulenze, dei servizi, l'Azienda inserisce apposite clausole di risoluzione e decadenza del contratto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal presente Codice.

<sup>13</sup> il Codice di Comportamento dell'Azienda Ospedaliera Guido Salvini è stato adottato in ottemperanza all'articolo 54 del D.lgs. n. 165/2001, ed integra le disposizioni del Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici D.P.R. 62/2003.

<b>GARBAGNATE</b> <b>SALUTE SPA</b>	<b>CODICE DISCIPLINARE</b>	Revisione 0.0
	Ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001	26.11.2020

**Il che comporta l'inclusione della Società, degli Affidatari e dei Subaffidatari fra i soggetti destinatari del Codice di comportamento in oggetto.**

Sintesi delle disposizioni maggiormente rilevanti per la Società.

1. All'art. 4 <Regali, compensi e altre utilità> si precisa che i dipendenti non accettano e non chiedono, per sé o per altri, regali o altra utilità, salvo quelli d'uso di modico valore effettuati occasionalmente nell'ambito delle normali relazioni di cortesia e nell'ambito delle consuetudini internazionali (sic!). In ogni caso, indipendentemente dalla circostanza che il fatto costituisca reato, il dipendente non chiede per sé o per altri regali o altra utilità, neppure di modico valore, a titolo di corrispettivo per compiere, o per aver compiuto un atto del proprio Ufficio/U.S.C./Servizio da soggetti che possano trarre benefici da decisioni o attività inerenti all'Ufficio/U.S.C./Servizio, né da soggetti nei cui confronti è o sta per essere chiamato a svolgere o ad esercitare attività o potestà proprie dell'ufficio ricoperto.

Il dipendente è tenuto a restituire i regali e le utilità comunque ricevuti fuori dai casi consentiti e, se ciò non fosse possibile, è tenuto a metterli a disposizione dell'Azienda che provvederà ad idoneo utilizzo a fini sociali.

Per regali o altre utilità di modico valore, l'azienda intende quelle di valore non superiore a € 150 o il cui cumulo nell'anno, anche per tipologie diverse, raggiunga tale valore.

In presenza di più regali nel corso dell'anno solare, il limite complessivo non potrà comunque eccedere € 150.

2. All'art. 14 <Contratti ed altri atti negoziali> si precisa che il dipendente:
  - nella stipulazione di contratti per conto dell'Azienda, nonché nella fase di esecuzione degli stessi, non ricorre a mediazione di terzi, né corrisponde o promette ad alcuno utilità a titolo di intermediazione, né per facilitare o avere facilitato la conclusione o l'esecuzione del contratto;
  - non conclude, per conto dell'Azienda, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente e se detti contratti sono conclusi dall'Azienda, il dipendente si astiene di partecipare all'adozione di decisioni;
  - se incaricato di esperire l'istruttoria inerente qualsiasi procedimento amministrativo finalizzato alla sottoscrizione di contratto avente ad oggetto acquisizione di beni, servizi o lavori, nell'ipotesi abbia stipulato contratti a titolo privato con operatori coinvolti nel procedimento di acquisto, dovrà darne immediata comunicazione al dirigente dell'ufficio, il quale provvederà ad incaricare dell'istruttoria diverso operatore.

<b>GARBAGNATE</b> <b>SALUTE SPA</b>	<b>CODICE DISCIPLINARE</b>	Revisione 0.0
	Ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001	26.11.2020

## **6 TUTELA DEI SEGNALANTI**

In attuazione della Legge. n. 179/17 i dipendenti ed i collaboratori possono inoltrare comunicazioni riservate per segnalare condotte ritenute illecite o violazioni del Modello Organizzativo.

Allo stato la Società non ha dipendenti.

La normativa che regola le segnalazioni di presunti illeciti si rivolge quindi ai Collaboratori della Società ed a eventuali futuri dipendenti.

**Nell'ambito dei Collaboratori rientrano anche gli Appaltatori/Affidatari, i Subappaltatori/Subaffidatari ed i rispettivi dipendenti e collaboratori.**

Ciò premesso, le eventuali segnalazioni riservate devono essere basate su fatti precisi e concordanti.

La segnalazione basata su elementi di fatto precisi e concordanti viene obbligatoriamente valutata per tutte le decisioni conseguenti.

Se è generica, la segnalazione viene archiviata.

Le segnalazioni che riportano accuse riferite in malafede e/o inventate possono comportare l'avvio della procedura disciplinare verso il responsabile.

È vietato rivelare l'identità degli autori di segnalazioni riservate.

È vietato adottare nei confronti dell'autore di segnalazioni misure ritorsive o discriminatorie, dirette o indirette nei confronti del segnalante per motivi collegati direttamente o indirettamente alla segnalazione.

Chi viola il divieto di cui sopra riceverà una contestazione disciplinare.

Ulteriori informazioni sono reperibili nella specifica procedura allegata al presente Codice.

In caso di accertata violazione, l'Ente applicherà una sanzione disciplinare proporzionata alla gravità del fatto, e tenuto conto della natura delle funzioni svolte dal responsabile della violazione.

Nel caso in cui la segnalazione provenga da collaboratori esterni o fornitori o loro dipendenti o collaboratori, è vietato adottare misure ritorsive sul piano contrattuale o richiedere al Datore di lavoro del segnalante interventi ritorsivi o intimidatori su quest'ultimo.

Nel caso che le eventuali azioni ritorsive o discriminatorie abbiano come conseguenza sanzioni inflitte da parte di pubbliche autorità o condanne al risarcimento dei danni in favore del segnalante discriminato, la Società si rivarrà nei confronti dei soggetti responsabili.

Resta salva la facoltà della Società di licenziare, sanzionare o assumere altre misure organizzative, se tali misure sono fondate su legittime ragioni estranee alla segnalazione stessa.

L'Ente, sentito l'Organismo di Vigilanza, valuta l'adozione di sanzioni disciplinari nei confronti di chi:

- viola le misure di tutela del segnalante;

<b>GARBAGNATE SALUTE SPA</b>	<b>CODICE DISCIPLINARE</b>	Revisione 0.0
	Ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001	26.11.2020

- effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate;
- senza giusta causa rivela notizie coperte dall'obbligo di segreto o le rivela al di fuori degli specifici canali di comunicazione predisposti.

Le segnalazioni possono essere inoltrate ai seguenti indirizzi di posta elettronica del Datore di Lavoro e/o dell'Organismo di Vigilanza:

[odv@garbagnatesalutespa.it](mailto:odv@garbagnatesalutespa.it) (Organismo di Vigilanza)

[presidente.segnalazioni@garbagnatesalutespa.it](mailto:presidente.segnalazioni@garbagnatesalutespa.it) (Presidente della Società)

La predisposizione degli account di posta elettronica deve assicurare modalità di assoluta protezione dell'identità del segnalante.

<b>GARBAGNATE SALUTE SPA</b>	<b>CODICE DISCIPLINARE</b>	Revisione 0.0
	Ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001	26.11.2020

## **7 I DESTINATARI DEL PRESENTE CODICE**

I soggetti tenuti al rispetto del presente Codice sono:

- I. i Soci;
- II. gli Amministratori, intendendosi per tali il Presidente ed i membri del Consiglio di Amministrazione, titolari o meno di specifiche deleghe di gestione;
- III. il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- IV. il Referente del Concessionario;
- V. il Referente 231;
- VI. il Procuratore Ambiente e Sicurezza;
- VII. gli Appaltatori;
- VIII. la Società di revisione;
- IX. il Collegio Sindacale;
- X. l'Organismo di Vigilanza.

Nell'ordine:

### **7.1 I SOCI**

I Soci di Garbagnate Salute S.p.A. sono, nel contempo, sia beneficiari dei vantaggi del Modello Organizzativo che destinatari dei divieti e degli obblighi ivi previsti.

*Beneficiari*, in considerazione del fatto che il Modello ha una funzione protettiva dell'integrità dell'impresa e, quindi, degli interessi dei soci.

*Destinatari*, in quanto la Società deve perseguire il precipuo scopo della prevenzione di condotte illecite, e quindi garantire (per quanto qui interessa) che il Socio:

- in linea generale, non realizzi condotte in contrasto con gli interessi della società, e tali da offenderne il patrimonio e la reputazione, e
- in particolare, non ponga in essere condizionamenti dell'autonomia degli Amministratori nella gestione delle materie di loro competenza esclusiva e tali da comportare rischi di commissione di illeciti.

Si esige, pertanto, che ogni Socio:

1. osservi le disposizioni del titolo III dello Statuto;

<b>GARBAGNATE</b> <b>SALUTE SPA</b>	<b>CODICE DISCIPLINARE</b>	Revisione 0.0
	Ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001	26.11.2020

2. osservi le disposizioni del presente Codice di cui ai paragrafi 5.1 e 5.2. (in materia di rapporti con la pubblica amministrazione e con l'amministrazione concedente) nonché 5.3 (in materia di rispetto del Codice di comportamento del Concedente);

3. in sede di approvazione del bilancio, di distribuzione degli utili, di nomina degli amministratori, dei sindaci e dei revisori, non eserciti sugli altri Soci o sugli Amministratori pressioni indebite per ottenere per sé, per la Società o per terzi vantaggi non spettanti.

#### **Sistema disciplinare**

Ai sensi dell'art. 2286 c.c., il Socio può essere escluso per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge e dal contratto sociale, nonché per l'interdizione, inabilitazione o per la condanna ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici.

## **7.2 I COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Il C.d.A. è composto dal Presidente e da tre Consiglieri.

In linea generale, il Consiglio di amministrazione è investito di tutti i più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società, senza eccezione di sorta, e provvede a tutto quanto non sia riservato-dalla legge e dallo statuto- alla decisione dei Soci.

In particolare, ai fini del presente Codice, gli Amministratori con competenza esclusiva:

1. stipulano contratti di finanziamento, costituiscono garanzie e vincoli-di qualsiasi genere-sui beni e sui proventi della Società; deliberano la costituzione, l'acquisizione, il conferimento, la cessione di partecipazioni in società, joint venture e/o consorzi;
2. promuovono procedimenti giudiziari o arbitrali ovvero la conclusione di transazioni nei limiti previsti dallo Statuto;
3. deliberano in materia di: contratti con i soci e/o con le affiliate dei soci; proposte di pagamento di dividendi; stipula, risoluzione, novazione comunque modifica di contratti nei limiti di cui allo Statuto;
4. deliberano il conferimento, la modifica o la revoca dei poteri conferiti al Presidente del Consiglio di amministrazione, vicepresidente consiglieri delegati se nominati;
5. deliberano l'approvazione e l'eventuale revisione e aggiornamento del budget e del business plan;
6. possono impartire direttive agli organi delegati o avocare a sé operazioni contenute nella delega, nonché revocare le deleghe conferite;



<u>GARBAGNATE</u> <u>SALUTE SPA</u>	<b>CODICE DISCIPLINARE</b>	Revisione 0.0
	Ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001	26.11.2020

7. possono nominare, sostituire, revocare *sia* uno o più direttori generali o dirigenti determinandone le funzioni, le attribuzioni e le facoltà, *sia* institori, procuratori, mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti;
8. informano i Soci non amministratori sullo svolgimento degli affari sociali;
9. rispettano e fanno rispettare le disposizioni del presente Codice di cui ai paragrafi 5.1 e 5.2. (in materia di rapporti con la pubblica amministrazione e con l'amministrazione concedente) nonché 5.3 (in materia di rispetto del Codice di comportamento del Concedente);
10. controllano il corretto adempimento degli obblighi assunti con la Convenzione e vigilano sulla conforme esecuzione dei Servizi conferito agli Affidatari, assumendo i provvedimenti previsti nei rispettivi contratti in caso di violazione ed informando, nei casi di maggiore gravità, l'Organismo di Vigilanza;
11. formalizzano sia l'adozione del Modello Organizzativo che i suoi aggiornamenti nel tempo, assicurandone un'attuazione efficace, continuativa ed effettiva;
12. nominano e revocano l'Organismo di Vigilanza, esaminano e ne ratificano il Regolamento operativo, richiedendone eventuali modifiche a condizione che non siano pregiudizievoli per l'autonomia e l'indipendenza dello stesso, valutano il Piano di Vigilanza annuale;
13. informano l'Organismo di Vigilanza in ordine alle decisioni di natura societaria, finanziaria o organizzativa che potrebbero influire sulla corretta attuazione del Modello;
14. controllano, anche tramite i report dell'Organismo di Vigilanza, il rispetto del Modello;
15. recepiscono e valutano la Relazione annuale dell'Organismo di Vigilanza;
16. informano l'Organismo di Vigilanza ogni qualvolta sia necessario per assicurare gli opportuni controlli ed interventi;
17. si assicurano, anche attraverso l'incarico a procuratori speciali e/o tramite l'Organismo di Vigilanza, che le imprese subaffidatarie dei Servizi attuino opportune azioni di intervento e controllo per la salute e sicurezza:
  - sia dei rispettivi dipendenti e collaboratori;
  - che del personale ospedaliero e degli utenti in quanto frequentino le aree gestite e mantenute dalla Società e/o ne utilizzino i Servizi;
18. parimenti si assicurano che Appaltatori e Subappaltatori adempiano costantemente agli obblighi di regolarità retributiva e contributiva verso i loro dipendenti;
19. individuano, in ottemperanza alla Legge 197/17, le modalità di tutela dei soggetti che segnalano illeciti, definendo, sul punto, una specifica Procedura e assicurandone il rispetto;

<b>GARBAGNATE</b> <b>SALUTE SPA</b>	<b>CODICE DISCIPLINARE</b>	Revisione 0.0
	Ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001	26.11.2020

20. nell'esercitare le proprie funzioni, si attengono rigidamente alle previsioni contenute nello Statuto della Società, in eventuali Deleghe e/o Procure speciali e nei Regolamenti interni, eventualmente predisposti per disciplinare determinati aspetti delle attività svolte, e agiscono nel più rigoroso rispetto di norme, leggi e regolamenti di natura sia generale sia particolare, ossia specificamente applicabili alla Società;
21. si accertano nel continuo che il sistema dei controlli interni sia costantemente idoneo ed adeguato alle necessità di svolgimento delle attività societarie, ed alla prevenzione dei rischi di reato in particolare per quanto riguarda le aree/attività identificate "sensibili". In tal senso, sono tenuti a prendere in considerazione le segnalazioni e le osservazioni formulate dall'Organismo di Vigilanza;
22. non interferiscono indebitamente o in modo improprio nella predisposizione dei documenti contabili e/o nello svolgimento della contabilità aziendale allo scopo di rappresentare una situazione patrimoniale, economica e finanziaria diversa da quella reale;
23. quali responsabili del bilancio d'esercizio, controllano con rigore la redazione di detto bilancio affidata ad un fornitore ed agiscono nel più rigoroso rispetto della normativa civilistica e fiscale, nonché dei principi contabili statuiti dall'Organismo Italiano di Contabilità (O.I.C.), posti a presidio della formazione dei bilanci di esercizio degli enti obbligati a tale adempimento, anche in riferimento alla relazione sulla gestione di cui all'art. 2428 c.c.;
24. si attengono scrupolosamente a quanto previsto dal presente Codice in tema di rapporti con la pubblica amministrazione e di rispetto del Codice di comportamento del Concedente (si rinvia ai paragrafi 5.1, 5.2., 5.3);
25. assicurano l'integrazione o all'aggiornamento del Modello Organizzativo 231, quando:
- a) sono introdotte nuove norme, leggi e regolamenti che incidono in modo diretto o indiretto sull'attività svolta dalla Società;
  - b) sono scoperte significative violazioni dello stesso Modello che rendono necessari tali interventi;
  - c) si verificano mutamenti di natura organizzativa;
  - d) sono introdotte nuove aree di attività aziendali, o modifiche di quelle esistenti che rendono necessari tali interventi.

### **Sistema disciplinare**

In caso di sospetto arbitrario esercizio, da parte di uno o più degli amministratori, dei compiti previsti da 1 a 8 o di presunta grave violazione di una o più delle prescrizioni successive, gli amministratori non coinvolti informano l'Organismo di Vigilanza ed il Collegio Sindacale.

<u>GARBAGNATE</u> <u>SALUTE SPA</u>	<b>CODICE DISCIPLINARE</b>	Revisione 0.0
	Ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001	26.11.2020

L'assemblea dei soci, laddove le condotte contestate comportino giusta causa<sup>14</sup> di revoca dell'amministratore può procedere alla risoluzione dell'incarico.

### **7.3 IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Oltre a quanto previsto nell'ambito del paragrafo precedente (paragrafo II) per la generalità degli Amministratori, il Presidente del Consiglio di Amministrazione:

1. convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri;
2. esercita i poteri previsti dal Consiglio di Amministrazione con delibera del 29 agosto 2016;
3. sovrintende, anche tramite i report dell'Organismo di Vigilanza, il rispetto del Modello Organizzativo ed alla sua corretta attuazione, accertandosi che il sistema dei controlli interni sia costantemente idoneo ed adeguato alla prevenzione dei rischi di reato - così come individuati nella fase di mappatura;
4. è destinatario delle segnalazioni di irregolarità -da qualunque fonte provengano- nella gestione societaria ovvero nella esecuzione dei Servizi e ne riferisce agli Amministratori e, nei casi più gravi, ai Soci per l'assunzione dei provvedimenti conseguenti previsti o richiamati dal presente Codice;
5. sovrintende alle attività di controllo che il Procuratore Ambiente e Sicurezza realizza nell'ambito dei Servi affidati.
6. prende in considerazione le segnalazioni e le osservazioni formulate dall'Organismo di Vigilanza (OdV);
7. propone al Consiglio di Amministrazione di procedere all'integrazione o all'aggiornamento del Modello Organizzativo 231, quando:
  - a) sono introdotte nuove norme, leggi e regolamenti che incidono in modo diretto o indiretto sull'attività svolta dalla Società;
  - b) sono scoperte significative violazioni dello stesso Modello che rendono necessari tali interventi;

---

<sup>14</sup> Secondo Cass. civ. n. 2037/18, per giusta causa di revoca dell'amministratore deve intendersi "qualunque circostanza sopravvenuta, anche non provocata dall'amministratore e indipendente da un suo inadempimento, che possa pregiudicare il rapporto fiduciario tra le parti."

<u>GARBAGNATE</u> <u>SALUTE SPA</u>	<b>CODICE DISCIPLINARE</b>	Revisione 0.0
	Ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001	26.11.2020

- c) si verificano mutamenti di natura organizzativa;
  - d) sono introdotte nuove aree di attività aziendali, o modifiche di quelle esistenti che rendono necessaria la revisione del Modello.
8. In qualità di legale rappresentante di società che svolge un pubblico servizio, laddove, nell'esercizio o a causa delle sue funzioni, abbia notizia di un reato perseguibile di ufficio, provvede a presentare denuncia all'autorità competente, ai sensi dell'art. 331 c.p.

### **Sistema disciplinare**

Si attua quanto previsto nel 'Sistema Disciplinare' descritto nel paragrafo II.

### **7.4 IL REFERENTE DEL CONCESSIONARIO**

Ai sensi della Convenzione, il Referente del Concessionario è il soggetto designato dal Concessionario medesimo con il compito di rappresentarlo a tutti gli effetti, Interloquendo con il Responsabile della Concessione.

Quest'ultimo è il soggetto designato dall'Azienda con il compito di vigilare sul regolare andamento della gestione dei servizi no-core e delle attività previste dalla Convenzione in sede di gestione, verificando, in particolare, l'esito dei controlli effettuati nell'ambito dei singoli servizi e avvalendosi di apposita struttura dell'Azienda medesima.

Ciò premesso, il Referente del Concessionario:

1. interloquisce con il Responsabile della Concessione (e con i componenti della struttura aziendale posta a supporto del Responsabile medesimo) relativamente a tutti gli aspetti inerenti allo svolgimento dei Servizi, ivi compresa la composizione di eventuali controversie;
2. sovrintende, per conto del Concessionario, ai controlli definiti nel Disciplinare di gestione; controlli finalizzati a verificare che nell'espletamento di ciascun servizio:
  - a. siano rispettati gli standard qualitativi prescritti dal Disciplinare di gestione;
  - b. siano osservate tutte le vigenti normative di settore, anche se non espressamente richiamate dal disciplinare;
  - c. siano adottati procedimenti e le cautele di ogni genere atte a garantire livelli prestazionali previsti dal disciplinare;
3. collabora con il Procuratore Ambiente e Sicurezza ai fini della verifica degli adempimenti in materia ambientale e di sicurezza sul lavoro;

<b>GARBAGNATE</b> <b>SALUTE SPA</b>	<b>CODICE DISCIPLINARE</b>	Revisione 0.0
	Ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001	26.11.2020

4. collabora costruttivamente con il Responsabile della Concessione per la tempestiva risoluzione delle criticità da quest'ultimo evidenziate;

5. riferisce nei casi di criticità rilevanti al Consiglio di Amministrazione e, laddove vi sia il dubbio di condotte illecite o comunque di significative difformità nell'esecuzione del Disciplinare di gestione, anche l'Organismo di Vigilanza;

6. nelle comunicazioni con l'Azienda si attiene alle prescrizioni del Codice Etico, uniformandosi dei principi di verità, trasparenza, specificità, puntualità.

7. per quanto di sua competenza, si attiene alle prescrizioni di cui è paragrafi 5.1, 5.2 e 5.3 del presente Codice.

#### **Sistema Disciplinare**

Nel caso di violazione non grave, da parte del Referente, degli specifici obblighi e divieti posti in sede di conferimento di incarico, la Società comunicherà un richiamo formale.

Nel caso di violazione grave, ma non tale da pregiudicare il rapporto fiduciario, la Società comunicherà una formale diffida.

Nel caso di violazioni reiterate o di gravità tale da interrompere il rapporto fiduciario, la Società comunicherà la risoluzione del contratto o dell'incarico, ferma restando l'eventuale richiesta di risarcimento danni, con riserva di ulteriori provvedimenti previsti dalla legge in relazione a condotte potrebbero costituire illecito penalmente rilevante.

### **7.5 IL REFERENTE INTERNO DEL MOG 231**

Il Referente del Modello Organizzativo è l'interfaccia diretta tra la Società e l'OdV:

1. è addetto alla conservazione dei documenti del Modello Organizzativo, degli eventuali aggiornamenti, del Libro delle Adunanze dell'OdV con relativi verbali di riunione o relazioni annuali;
2. è tenuto a conservare, rendendolo disponibile per l'Organismo di Vigilanza, ogni altro documento di interesse dell'Organismo stesso quali: delibere del C.d.A.; contratti con gli appaltatori e loro modifiche nel tempo; procedure e sanzioni contrattuali verso gli Appaltatori; verbali di ispezione degli organismi ispettivi; contestazioni, reclami, diffide, penali da parte del Concedente; eventuali atti giudiziari inerenti contestazioni mosse in sede penale agli Amministratori e/o ai Dirigenti in relazione alle funzioni svolte; richieste risarcitorie; Documento di Valutazione dei Rischi e suoi eventuali aggiornamenti; ogni altro documento utile a valutare potenziali rischi di reato nell'ambito dell'attività della Società;

<b>GARBAGNATE</b> <b>SALUTE SPA</b>	<b>CODICE DISCIPLINARE</b>	Revisione 0.0
	Ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001	26.11.2020

3. è tenuto a mantenere la totale riservatezza sui documenti custoditi, potendo riferirne esclusivamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione, ed all'Organismo di Vigilanza;
4. supporta l'Organismo di Vigilanza nell'organizzazione degli audit in presenza o delle videoconferenze e presenza alle relative riunioni.

#### **Sistema disciplinare**

Nel caso in cui il Referente 231 violi in modo non grave una delle prescrizioni di cui sopra, riceverà, ove le sue giustificazioni non vengano ritenute accettabili, un richiamo verbale da parte del Presidente del C.d.A. Nel caso di reiterate violazioni o di commissione di una grave violazione, il C.d.A. provvederà alla sua sollecita sostituzione.

### **7.6 IL PROCURATORE AMBIENTE E SICUREZZA**

Il Titolare della procura conferita dalla Società e finalizzata al controllo sulla correttezza degli adempimenti in materia di sicurezza e ambiente nell'ambito dei Servizi effettuati dagli Affidatari:

1. deve possedere tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
2. gestisce in modo continuativo i poteri conferitigli dalla Procura;
3. nei casi di dubbia interpretazione circa i poteri conferiti, interpella l'Organismo di Vigilanza;
4. segnala al Presidente del C.d.A le eventuali non conformità, mancanze o violazioni contrattuali da parte degli Affidatari e Subaffidatari per la promozione dei provvedimenti conseguenti;
5. riferisce periodicamente all'Organismo di Vigilanza;
6. in caso di assenza prolungata e di durata tale da condizionare il corretto espletamento dei suoi obblighi, informa via mail il Presidente del C.d.A. per l'assunzione dei provvedimenti conseguenti.

#### **Sistema Disciplinare**

Laddove l'Organismo di Vigilanza rilevi inadempimenti delle obbligazioni assunte dal Procuratore, la Società procederà, nel caso di violazioni di minore gravità al richiamo formale, censurando la violazione contestata, ovvero alla revoca dall'incarico per violazioni particolarmente gravi, reiterate e molteplici.

### **7.7 I COLLABORATORI AUTONOMI**

<u>GARBAGNATE</u> <u>SALUTE SPA</u>	<b>CODICE DISCIPLINARE</b>	Revisione 0.0
	Ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001	26.11.2020

Nei contratti di collaborazione stipulati con i Collaboratori Autonomi viene espressamente richiamato l'obbligo di rispetto del Codice Etico e del Modello Organizzativo della Società. I contratti in corso vengono integrati con specifica comunicazione da farsi sottoscrivere dal destinatario per accettazione.

In particolare, i Collaboratori Autonomi che operano su incarico della Società:

1. rispettano scrupolosamente le condizioni dell'incarico;
2. osservano, per quanto di loro competenza, le disposizioni del presente Codice di cui ai paragrafi 5.1 e 5.2. (in materia di rapporti con la pubblica amministrazione e con l'amministrazione concedente) nonché 5.3 (in materia di rispetto del Codice di comportamento del Concedente);
3. comunicano tempestivamente al Presidente l'insorgenza di eventuali conflitti di interesse;
4. utilizzando la specifica procedura interna, segnalano al Presidente comportamenti di cui hanno avuto diretta percezione che risultano palesemente illeciti, ovvero gravi anomalie di cui vengano a conoscenza, fornendo elementi di fatto precisi e concordanti;
5. segnalano all'Organismo di Vigilanza l'eventuale persistenza di anomalie e non conformità che avevano già provveduto, senza esito, a segnalare al Presidente;
6. utilizzano il sistema informatico aziendale esclusivamente nei limiti espressamente autorizzati e comunque mai oltre le funzioni attribuite;
7. non rivelano all'esterno informazioni riservate o dati sensibili relativi alla Società o alla sua organizzazione;
8. rispettano il segreto professionale o industriale in ordine ad informazioni riservate od interne di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto professionale con la Società;
9. non svolgono attività indebitamente concorrenziali.

### **Sistema disciplinare**

Nel caso di violazione non grave, da parte del Collaboratore, degli specifici obblighi e divieti posti in sede di conferimento di incarico, la Società comunicherà un richiamo formale.

Nel caso di violazione grave, ma non tale da pregiudicare il rapporto fiduciario, la Società comunicherà una formale diffida.

Nel caso di violazioni reiterate o di gravità tale da interrompere il rapporto fiduciario, la Società comunicherà la risoluzione del contratto o dell'incarico, ferma restando l'eventuale richiesta di risarcimento danni, con riserva di ulteriori provvedimenti previsti dalla legge in relazione a condotte potrebbero costituire illecito penalmente rilevante.

<b>GARBAGNATE</b> <b>SALUTE SPA</b>	<b>CODICE DISCIPLINARE</b>	Revisione 0.0
	Ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001	26.11.2020

## **7.8 GLI APPALTATORI**

Gli Appaltatori/Affidatari dei servizi no-core e amministrativi, sono vincolati al rispetto delle prescrizioni indicate nei rispettivi Contratti e orientano le loro condotte al rispetto del Codice Etico e Disciplinare della Società, fermo restando che la richiesta osservanza del Modello Organizzativo di Garbagnate Salute S.p.A. non implica né può essere intesa come ingerenza nell'autonomia degli Affidatari.

In particolare:

- A. Osservano le prescrizioni dei rispettivi Contratti con relativi Allegati e Disciplinari, assicurando la qualità dei Servizi, la loro corrispondenza e conformità ai Disciplinari, la trasparenza dei comportamenti verso il Concedente, il Concessionario, gli Utenti.
- B. Nei rapporti con dipendenti o collaboratori o subappaltatori adibiti ai Servizi di cui alla Concessione, si obbligano a:
  1. rispettare e a far rispettare le prescrizioni in tema di sicurezza e ambientali indicate nei documenti della sicurezza e nelle specifiche procedure operative;
  2. informare e formare in modo comprensibile, chiaro ed esauriente i rispettivi dipendenti sul contenuto di dette prescrizioni e sulle conseguenze in caso di violazione;
  3. nominare un numero adeguato di Preposti per garantire il corretto svolgimento delle attività di vigilanza e segnalazione con riferimento ad ogni fase lavorativa di loro competenza;
  4. promuovere e fare promuovere nei confronti del dipendente, che abbia gravemente violato le regole di sicurezza la conseguente procedura di contestazione, eventualmente erogando le sanzioni proporzionate alla gravità della violazione sulla base del CCNL applicabile;
  5. promuovere nei confronti dei subappaltatori le verifiche sul rispetto delle norme di salute e sicurezza (verso dipendenti propri, personale ospedaliero, utenti), ambientali e di regolarità retributiva e contributiva, assumendo le sanzioni contrattuali più opportune nel caso di violazioni;
  6. utilizzare e fare utilizzare attrezzature, dispositivi di protezione e di sicurezza, strumentazioni e macchinari in perfetta efficienza, regolarmente mantenuti e conformi alle prescrizioni di legge in materia di sicurezza sul lavoro;
  7. vigilare ed impedire -ad ogni livello della filiera dell'appalto- l'utilizzo di manodopera intermediata o remunerata al di sotto dei minimi sindacali ovvero operante in condizioni di pericolo;
  8. far rispettare le cautele necessarie per evitare danni ai dipendenti ospedalieri o agli utenti che frequentano o transitano nelle aree dove si svolgono le attività;



<u>GARBAGNATE</u> <u>SALUTE SPA</u>	<b>CODICE DISCIPLINARE</b>	Revisione 0.0
	Ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001	26.11.2020

9. incentivare o sollecitare l'inoltro di segnalazioni di criticità o anomalie o prassi lavorative pericolose per consentire tempestivi interventi di ripristino;
  10. rispettare e fare rispettare, per quanto di loro competenza, le disposizioni del presente Codice di cui è paragrafi 5.1 e 5.2. (in materia di rapporti con la pubblica amministrazione e con l'amministrazione concedente) nonché 5.3 (in materia di rispetto del Codice di comportamento del Concedente).
- C) Collaborano costruttivamente con il Procuratore Ambiente e Sicurezza della Società, fornendo le informazioni e la documentazione richiesta e aggiornandolo tempestivamente nel caso di criticità o anomalie che richiedano la sua rapida valutazione.

### **Sistema disciplinare**

Nel caso di accertate violazioni, da parte degli Appaltatori degli obblighi contrattuali assunti, la Società attua le procedure e le sanzioni previste nei rispettivi contratti, così come nel dettaglio elencate al cap. 3 del presente Codice.

## **7.9 IL REVISORE DEI CONTI**

Il Revisore dei conti svolge il suo incarico nel rispetto degli obblighi e dei divieti imposti dalle norme che presidiano la specifica attività, è tenuto all'osservanza dei principi indicati nel Codice etico e, per quanto di sua pertinenza, all'osservanza delle procedure previste dal Modello organizzativo.

Qualora, nello svolgimento dell'incarico, rilevi situazioni o circostanze tali da poter integrare il rischio di commissione di un illecito penalmente rilevante informa il Presidente del CdA, il Sindaco e l'Organismo di Vigilanza.

Analogamente farà l'Organismo di Vigilanza nei confronti del Revisore dei conti, qualora nell'esercizio dell'attività di vigilanza rilevi situazioni o circostanze di specifico interesse del medesimo Revisore.

### **Sistema disciplinare**

L'inosservanza degli obblighi e divieti di cui sopra, nonché dei principi del Codice etico lede il rapporto fiduciario con la Società e può comportare la decadenza dall'incarico, salvo provvedimenti di maggiore gravità nel caso di condotte illecite potenziali a provocare danno al patrimonio ed alla reputazione della Società.

## **7.10 IL COLLEGIO SINDACALE**

<u>GARBAGNATE</u> <u>SALUTE SPA</u>	<b>CODICE DISCIPLINARE</b>	Revisione 0.0
	Ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001	26.11.2020

I Sindaci svolgono il loro incarico nel rispetto degli obblighi e dei divieti imposti dalle norme che presidiano la specifica attività, sono tenuti all'osservanza dei principi indicati nel Codice etico e, per quanto di loro pertinenza, all'osservanza delle procedure previste dal Modello organizzativo.

Qualora nello svolgimento dell'incarico rilevino situazioni o circostanze tali da poter integrare il rischio di commissione di un illecito penalmente rilevante informano il Presidente del CdA e l'Organismo di Vigilanza.

Analogamente farà l'Organismo di Vigilanza nei loro confronti, qualora nell'esercizio dell'attività di vigilanza rilevi situazioni o circostanze di specifico interesse del Sindaco e del Collegio sindacale.

### **Sistema disciplinare**

In caso di gravi violazioni delle norme di legge che regolano il funzionamento e la trasparenza dei compiti dei Sindaci, l'Organismo Amministrativo svolge le necessarie verifiche ed ha il compito di adottare, nel caso previa diffida, i provvedimenti opportuni nei confronti del membro o dei membri ritenuti inadempienti.

In particolare, nel caso di ripetute omissioni e/o inadempimenti o nel caso di comportamenti ritenuti illeciti, il C.d.A. revoca l'incarico, provvedendo alla sostituzione dell'intero Collegio ovvero del componente inadempiente, ferme restando, sussistendone i presupposti, le rivalse risarcitorie.

## **7.11 L'ORGANISMO DI VIGILANZA**

L'Organismo di Vigilanza esercita i propri compiti in conformità con le disposizioni di legge, il Regolamento dell'Organismo ed il Piano annuale di Vigilanza.

In relazione all'attuazione del Sistema di Tutela delle Segnalazioni, adottato dalla Società ai sensi della Legge n. 179/17, l'Organismo di Vigilanza:

- esamina le segnalazioni ricevute, assicurando la protezione dell'identità del segnalante, ne analizza il fondamento con le risorse aziendali pertinenti e, nel caso, raccomanda le azioni correttive ed i provvedimenti conseguenti;
- dove la condotta illecita segnalata possa integrare la commissione di un reato penalmente perseguibile nei confronti del segnalato e/o della Società, ne riferisce sollecitamente al Presidente ovvero all'intero Consiglio di Amministrazione, avendo cura di non rivelare il nominativo del segnalante, salvo quest'ultimo ne abbia dato specifico consenso;
- in ogni caso, controlla che l'Organismo amministrativo abbia adottato le misure e le azioni correttive e disciplinari necessarie alla rimozione della condotta illecita ed alla sua sanzione.

<b>GARBAGNATE</b> <b>SALUTE SPA</b>	<b>CODICE DISCIPLINARE</b>	Revisione 0.0
	Ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001	26.11.2020

### **Sistema disciplinare**

In caso di violazioni del Codice Etico, dello specifico Regolamento di attuazione dei suoi compiti o comunque del Modello Organizzativo da parte di uno o più dei componenti dell'Organismo di Vigilanza, l'Organismo Amministrativo svolge le necessarie verifiche ed ha il compito di adottare, nel caso previa diffida, i provvedimenti opportuni.

In particolare, nel caso di ripetute omissioni e/o violazioni del Modello, il C.d.A revoca l'incarico, provvedendo alla sostituzione dell'intero Organismo ovvero del componente inadempiente, ferme restando, sussistendone i presupposti, le rivalse risarcitorie.

26.11.2020

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

X 

---

Per presa visione ed accettazione

---